

Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Saremar/Commissione(Causa T-220/14) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Trasporto marittimo — Compensazione di servizio pubblico — Aumento di capitale — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero — Messa in liquidazione della ricorrente — Capacità di stare in giudizio — Conservazione dell'interesse ad agire — Insussistenza di non luogo a statuire — Nozione di aiuto — Servizio di interesse economico generale — Criterio dell'investitore privato — Errore manifesto di valutazione — Errore di diritto — Eccezione di illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Decisione 2011/21/UE — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Disciplina dell'Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico — Sentenza Altmark»

(2017/C 161/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Italia) (rappresentanti: G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, successivamente M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA.

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza del Tribunale 5 aprile 2017 — HB e a./Commissione(Causa T-361/14) ⁽¹⁾

«Diritto istituzionale — Iniziativa dei cittadini europei — Protezione degli animali randagi — Effetti psicologici sugli adulti e i bambini — Diniego di registrazione — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Articolo 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, del regolamento (UE) n. 211/2011»

(2017/C 161/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HB (Linz, Austria) gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente, C. Kolar, successivamente F. Moyses, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e J. Vondung, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 2119 final della Commissione, del 26 marzo 2014, di rigetto della domanda di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Ethics for Animals and Kids».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La HB e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

(Causa T-35/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore manifesto di valutazione»)

(2017/C 161/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J. P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, poi S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato iscritto nell'elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria sono annullati per quanto riguarda l'Alkarim for Trade and Industry LLC.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Alkarim for Trade and Industry LLC.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.